



COMUNE DI CASTELLAR

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEMARCHI Eros - Presidente	Sì
2. RUATTA Giuliano Carlo - Vice Sindaco	Sì
3. MORELLO Dario - Consigliere	Sì
4. DEMARCHI Piermario - Consigliere	Sì
5. MARINO Roberto - Consigliere	Sì
6. BELTRANDO Diego - Consigliere	Sì
7. CESANO Claudio - Consigliere	No
8. GASTALDI Marina - Consigliere	Sì
9. PAVAN Mariarita - Consigliere	Sì
10. BORRETTA Serena - Consigliere	Sì
11. BORRETTA Lilliana - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **D.ssa ZEROLI Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **DEMARCHI Eros** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

Rispetto ai presenti di inizio seduta, entra in aula alle ore 20:40 il Consigliere MARINO Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07.04.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 02 del 24/03/2017, esecutiva, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione consiliare sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2017 determinando le seguenti aliquote:

- Aliquota per fabbricati strumentali all'attività agricola: 1 per mille;
- Tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la Legge datata 27/12/2017 n. 205, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, Supplemento Ordinario n. 62 (Legge di Stabilità per l'anno 2018) che prevede la proroga di un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente Legge di Stabilità 2017 in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 06/12/2017 ha differito il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 28/02/2018;

VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 15/02/2018, che ha differito ulteriormente il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione dal 28/02/2018 al 31/03/2018;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dei tributi ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso sul presente atto dal responsabile del servizio bilancio ai sensi di legge;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:

1. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

- Aliquota per fabbricati strumentali all'attività agricola: 1 per mille;
- Tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille;

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

3. di dare mandato al responsabile dei tributi di procedere, durante l'anno 2018, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote 2018 esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Castellar;

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to: DEMARCHI Eros

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa ZEROLI Sonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **03/04/2018** al **18/04/2018** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Castellar, li **03/04/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa ZEROLI Sonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/03/2018

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa ZEROLI Sonia

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Castellar, li 03/04/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ZEROLI Sonia

Sonia Zeroli